



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

di concerto con

*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTA la decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Francia, Germania, Italia e Regno Unito per il sostegno al predetto importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica;

VISTO, in particolare, l'aiuto n. SA. 46595, inerente alla misura di aiuto dell'Italia di cui alla citata decisione di autorizzazione C(2018) 8864 del 18 dicembre 2018, a sostegno della realizzazione del predetto importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica;

VISTO l'articolo 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce



- f) *IPCEI Microelettronica*: l'*IPCEI* integrato nel settore della microelettronica, approvato dalla Decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, si compone del documento comune "Connecting Europe's microelectronic industry to foster digitisation in Europe" ("Chapeau"), degli allegati tecnici comuni relativi ai cinque settori tecnologici in cui si articola l'iniziativa, e dei *project portfolio* dei singoli partecipanti;
- g) *Organismo di ricerca*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- h) *Prima applicazione industriale* (FID – First Industrial Deployment): l'ampliamento di impianti pilota o l'acquisizione delle prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali. La prima applicazione industriale, nell'attuazione dell'*IPCEI Microelettronica*, deve contenere una elevata componente di *ricerca, sviluppo e innovazione* al suo interno, che costituisce un elemento integrale e necessario per la riuscita attuazione del progetto. Le attività di prima applicazione industriale devono condurre allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o alla diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono inclusi nella prima applicazione industriale gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l'attività di *ricerca, sviluppo e innovazione*, purché l'uno acquisisca dall'altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di *ricerca, sviluppo e innovazione* e l'attività di *ricerca, sviluppo e innovazione* e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto come autorizzato;
- i) *Project portfolio*: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante all'*IPCEI Microelettronica*, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. I *project portfolio* sono integrati nella struttura generale dell'*IPCEI Microelettronica*, che costituisce un progetto integrato ai sensi del punto 13 della *Comunicazione n. 188/2014*; sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comune, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico



Articolo 3 *(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare del sostegno del *Fondo IPCEI Microelettronica* i soggetti individuati dalla *Decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica* selezionati dallo Stato italiano.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono:

- a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dalla Comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
- d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

3. Possono essere ammessi al sostegno del *Fondo IPCEI Microelettronica* anche ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva approvazione da parte della Commissione europea.

Articolo 4 *(Progetti, attività e costi ammissibili)*

1. Sono ammissibili i progetti che prevedono lo svolgimento di attività di *ricerca, sviluppo e innovazione* e quelle relative alla *prima applicazione industriale*, ivi compresa la disseminazione dei risultati, sostenuti dallo Stato italiano secondo quanto stabilito nella *Decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica*.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella *Decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica*, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformità ai *project portfolio* autorizzati dalla Commissione europea.

3. Le spese e i costi sono ammissibili secondo quanto indicato nell'allegato 'Costi Ammissibili' della *Comunicazione n. 188/2014*. In particolare, sono ammissibili:

- a) le spese relative a studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;



4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso entro, le disponibilità finanziarie del *Fondo IPCEI Microelettronica*. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Articolo 6

(Disposizioni attuative)

1. La concessione in via provvisoria delle agevolazioni a valere sul *Fondo IPCEI Microelettronica* è effettuata mediante decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della *Decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica*, a seguito delle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono indicate le spese e i costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario, le modalità di rendicontazione delle spese, le procedure per l'erogazione delle agevolazioni, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione dei progetti agevolati a valere sul *Fondo IPCEI Microelettronica*, nonché gli oneri informativi per i soggetti beneficiari.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico effettua una propria preliminare valutazione di natura tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione del progetto ed all'ammissibilità dei costi esposti sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari e svolge le ulteriori verifiche previste per l'erogazione dei contributi, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui al comma 1.

4. Per gli adempimenti tecnici di cui al precedente comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 3, nonché per l'adozione del decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni e la successiva erogazione del saldo, il Ministero dello sviluppo economico, effettua, altresì, accertamenti, anche per stati di avanzamento lavori, volti a verificare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e l'ammissibilità dei relativi costi sostenuti.

6. Prima di procedere all'erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 OTT. 1977

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

A handwritten signature in black ink, written over the printed text of the Minister of Economic Development.